



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL GEMELLAGGIO

“REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL GEMELLAGGIO”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 21/11/2005



REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL GEMELLAGGIO

Art. 1

E' istituito nel Comune di AMENO il Comitato gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di AMENO con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. I il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato gemellaggio previa deliberazione della Giunta Municipale.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio, e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi - d'intesa con l'Amministrazione Comunale - terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeistica tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4

Del comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione civica tra cui il delegato del Sindaco per i gemellaggi, rappresentanti delle categorie economiche, delle istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi giovanili e della Pro loco.

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 5

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- Il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione civica, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- Un Vicepresidente;
- Due Segretari;
- Un Tesoriere.

Art. 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato, composto da Giunta esecutiva ed Assemblea, avverrà:

- a) per dimissioni
- b) per assenza (più di tre consecutive)



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL GEMELLAGGIO

c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza

d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

In caso di dimissioni di un membro della Giunta, quest'ultimo verrà sostituito da un componente dell'Assemblea.

In caso di dimissioni di un membro dell'Assemblea, verrà nominato in prima istanza un componente dell'Associazione del membro uscente e, in seconda istanza, un soggetto appartenente a qualsiasi altra Associazione o un singolo disponibile.

Art. 7

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo;

ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9

La Giunta esecutiva, di cui all'art.5, attua i programmi formulati dall'Assemblea. Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre componenti.

Art. 10

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e delle sedute ordinarie dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

L'Assemblea e la Giunta esecutiva del Comitato gemellaggi decadono con la nomina di una nuova Amministrazione Comunale.

Art. 13

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.